

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2859

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MARTI**

Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori economicamente più depressi del Mezzogiorno d’Italia

Presentata il 3 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rapporto della Banca d’Italia pubblicato lo scorso dicembre, riferito all’andamento delle economie regionali, evidenzia un quadro congiunturale di un complessivo indebolimento in tutte le aree del Paese. In particolare, il documento rileva che se tale scenario risulta essere meno penalizzante nel centro-nord e, in particolare, in alcune regioni del nord-est, soprattutto per quanto riguarda il fatturato industriale e le esportazioni, nel Mezzogiorno, invece, le condizioni generali si dimostrano estremamente complesse con pochissime luci e molte ombre, che per il settimo anno consecutivo fanno registrare segnali negativi in tutti gli indicatori economici. I persistenti segnali sfavorevoli legati alla contrazione del credito, per il settore produttivo e per le famiglie, il brusco calo degli investimenti pubblici privati, stimati tra il 2007 e il 2014 in 29 miliardi di euro,

a cui si unisce il considerevole calo della spesa per i consumi delle famiglie meridionali, confermano una situazione di estrema gravità per il tessuto socio-economico del Mezzogiorno. A tali fattori di crisi si aggiunge l’assenza di significativi interventi di politica industriale ed economica da parte del Governo Renzi, i cui riflessi accentuano il divario e i ritardi sia infrastrutturali che di politiche di coesione rispetto alle altre regioni del centro-nord. Le misure indicate dalla presente proposta di legge s’inseriscono, pertanto, all’interno di tale scenario, le cui dinamiche connesse al quadro macro-economico del meridione mostrano una tendenza indubbiamente sfavorevole per le regioni del sud. L’intervento legislativo è volto a fronteggiare la gravissima crisi economica e soprattutto occupazionale del Mezzogiorno, attraverso l’introduzione di agevolazioni in favore delle zone franche urbane, già previste

dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La proposta di legge diversamente da quelle finora presentate in materia di zone franche, non intende riferirsi ad una ben delimitata area territoriale ma affida l'individuazione dei territori economicamente più depressi del Mezzogiorno d'Italia a un apposito regolamento. L'articolo 1 è volto a istituire, nei territori economicamente più depressi del Mezzogiorno d'Italia, una zona franca per lo sviluppo e la legalità, applicando le agevolazioni fino al 31 dicembre 2025. L'articolo 2 prevede nel dettaglio le agevolazioni di cui beneficeranno le imprese insediate nelle aree individuate. L'articolo 3 attribuisce la gestione della zona franca alle amministrazioni comunali e pone in capo alle medesime la facoltà di agire in associazione tra loro o in convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esso dispone, altresì, che le amministrazioni comunali collaborino con le autorità di pubblica sicurezza ai fini dell'attuazione dell'apposito piano di tutela della legalità. L'articolo 4 prevede un piano strategico triennale di investimento, sulla base di un accordo di programma quadro, volto al potenziamento delle vie di comunicazione, della piattaforma logistica intermodale al servizio delle aree in franchigia, al potenziamento della portualità

commerciale e turistica e al potenziamento delle telecomunicazioni tramite trasmissioni di dati senza fili e comunicazioni a banda larga. L'articolo 5 attribuisce al Ministro dell'interno il compito di predisporre un piano per la tutela della legalità volto a debellare le infiltrazioni illegali all'interno della zona franca, a garantire la trasparenza nel settore degli appalti, attraverso attività investigative e informative, e a contrastare, tramite il contributo fondamentale della prefettura – ufficio territoriale del Governo, la criminalità organizzata, in particolar modo quella di stampo mafioso. L'articolo 6, infine, stabilisce che la legge si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, subordinandola all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In sintesi, le disposizioni della presente iniziativa legislativa, intendono contrastare una crisi economica senza precedenti a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. L'intento, pertanto, è che attraverso lo strumento delle zone franche, si possano determinare effetti positivi in grado di stimolare la ripresa della domanda interna e di ridurre le conseguenze del *trend* negativo di tutti i principali indicatori economici che da sette anni caratterizzano il Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori economicamente più depressi del Mezzogiorno d'Italia).

1. Nei territori economicamente più depressi del Mezzogiorno d'Italia è istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata «zona franca». All'interno della zona franca le agevolazioni si applicano fino al 31 dicembre 2025.

2. Alla delimitazione delle aree costituenti la zona franca si provvede con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Banca d'Italia e previo parere delle amministrazioni comunali interessate, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica delle aree e delle norme regolatorie interne della zona franca è adottata, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con il procedimento di cui al comma 2.

ART. 2.

(Agevolazioni per le imprese).

1. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti:

a) l'esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta, decrescente del 10 per cento l'anno per gli anni successivi;

b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi cinque anni;

d) l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni, decrescente del 10 per cento l'anno per gli anni successivi.

2. In materia di limiti all'accesso alle agevolazioni per talune tipologie d'impresa si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 può essere favorito l'accesso alla zona franca delle imprese ad alta intensità di lavoro, di quelle operanti nel settore della tecnologia avanzata, con particolare riguardo al settore dell'energia, nonché delle imprese di trasformazione alimentare dei prodotti dei territori interessati.

4. Fatte salve le norme vigenti per la tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le imprese ubicate nella zona franca possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

ART. 3.

(Sportello unico per le imprese).

1. Lo svolgimento delle funzioni di sportello unico per le imprese e la gestione della zona franca sono demandati alle singole amministrazioni comunali competenti per territorio, le quali possono associarsi tra loro, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero agire in convenzione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'amministrazione comunale ha inoltre il compito di monitorare l'attività delle imprese della zona franca e di formulare valutazioni sui costi

e sui benefici degli insediamenti produttivi. Essa collabora, altresì, con le autorità di pubblica sicurezza per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5.

2. Le imprese che intendono insediarsi nella zona franca presentano all'amministrazione comunale di cui al comma 1 la dichiarazione di inizio attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto. L'amministrazione rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

3. L'amministrazione comunale trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione di cui al comma 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi. In caso di interventi edilizi che necessitano di regolazione certificata di inizio attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività.

4. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere all'amministrazione comunale la convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione convoca immediatamente la conferenza di servizi in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. L'amministrazione trasmette senza indugio la documentazione agli uffici e alle amministrazioni

competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi. Il parere positivo della conferenza di servizi costituisce titolo per la variante urbanistica.

5. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 3 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e non possono essere riproposti dal medesimo soggetto per i successivi due anni. La comunicazione di fine lavori o il certificato di collaudo positivo consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

ART. 4.

(Piano strategico infrastrutturale).

1. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata sulla base di un accordo di programma quadro stipulato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra i comuni delle aree interessate e i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, è predisposto un piano strategico triennale di investimento riguardante i seguenti settori:

a) potenziamento delle vie di comunicazione;

b) piattaforma logistica intermodale al servizio delle aree in franchigia;

c) portualità commerciale e turistica;

d) potenziamento delle telecomunicazioni tramite trasmissione dati *wireless* e banda larga.

ART. 5.

(Tutela della legalità nella zona franca).

1. Con decreto di natura non regolamentare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'interno:

a) adotta un piano volto a impedire infiltrazioni e condizionamenti da parte

della criminalità organizzata all'interno della zona franca;

b) intensifica, nella zona franca, le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti;

c) coordina le attività di tutela e di contrasto della criminalità organizzata poste in essere dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo delle province interessate;

d) nomina uno o più *tutor antiracket* a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.

2. Ai fini dell'insediamento nella zona franca le imprese devono essere in regola con la certificazione antimafia, nonché disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ulteriori requisiti possono essere individuati con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1. Le imprese sono tenute, pena la decadenza delle agevolazioni, a denunciare ogni forma di comportamento illecito cui sono state oggetto o di cui siano venute a conoscenza.

ART. 6.

(Disposizioni finali).

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge decorre dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



17PDL0060040